COMUNE DI CERGNAGO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Del.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILASETTE,** addì **UNDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **21,00** nella solita sala delle adunanze del Civico Palazzo, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

RISULTANO:

RISULTANO	Presenti	Assenti
1. BAGNOLI Simone	X	
2. PONZONI Giovanna in Sanviti	X	
3. BAGNOLI Marco	X	
4. PRECISVALLE Matteo	X	
5. INVERNIZZI Carla in Pavia	X	
6. LEIDI Nadia in Zanotti	X	
7. CARBONINO Dario		X
8. PAVIA Giorgio	X	
9. FERRERI Stefano	X	
10. GALASSI Paolo		X
11. GUALLINI Ferdinando		X
12. TROMBIN Cisella		X
	8	4

Presiede il Sindaco ***Vai Mario Achille***

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ***dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero***.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legittimità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unita proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

ESAMINATI gli elaborati presentati;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed il vigente Statuto Comunale;

Con votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	Numero	**9**
Consiglieri favorevoli	Numero	**9**

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, costituisce la presente deliberazione,

COMUNE DI CERGNAGO
Provincia di Pavia

Deliberazione di: CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità. Approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- Questo ente non dispone ancora di un regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità;

Rilevato che:

- Eventuali provvidenze economiche od agevolazioni da erogarsi a favore di singoli o nuclei famigliari devono essere disciplinate da un apposito regolamento comunale;
- In base al quanto disposto con Decreto Leg.vo e successive modifiche ed integrazioni, dette erogazioni devono essere regolate in base alla situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente;

Acquisiti i pareri di legge:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità" di questo Comune nel testo composto di n.19 articoli, qui allegato in copia per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Vai Mario Achille

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pizzocchero Maria Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data 12/12/2007 per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Cergnago, lì 12/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pizzocchero Maria Luisa

Per copia conforme.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CERGNAGO Prov. di Pavia

E S E C U T I V I T A'

Divenuta esecutiva il ***21.12.2007*** *per decorrenza del termine di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 comma 4° .*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pizzocchero Maria Luisa

COMUNE DI CERGNAGO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE.

Finalità ed ambito di applicazione

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni ed i sussidi che il comune di Cergnago eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai comuni dalla normativa vigente, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Il Regolamento è diretto anche ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi comunali agevolati, nonché agli altri interventi in campo sociale.

Articolo 2 - Ambiti di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal comune a tutte le prestazioni agevolate da esso erogate e derivanti da disposizioni di legge.

Ambiti di applicazione:

1 - riduzione sulle tariffe dei seguenti servizi:
- servizi scolastici
- Telesoccorso - assistenza varia
- trasporto anziani

2 - contributi straordinari a fondo perduto o da rendersi per scopi assistenziali e sociali

3 - dilazioni di pagamento.

Sono esclusi dal presente Regolamento la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nonché quelle attività ed interventi socio assistenziali per i quali già provvedono, in maniera agevolata, altri enti quali la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia, l'ASL della Provincia di Pavia (istituzionalmente o su delega degli enti locali) tranne quelli specificati negli articoli che seguono.

Articolo 3 - Disposizione generale

I contributi e le agevolazioni concesse dal comune dovranno, comunque, essere compatibili con le disponibilità di bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni ed agli interventi in campo sociale erogati da parte del comune

Articolo 4 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Gli elementi necessari per la applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), configurata:

- dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242

- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001
costituiscono base di riferimento per la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ed interventi comunali in campo sociale.

Per ogni ambito di applicazione dell' I.S.E.E. viene poi definita la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la compartecipazione del comune.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine dell'erogazione di quanto oggetto del presente Regolamento, possono essere previsti ulteriori od alternativi criteri di selezione dei beneficiari, come indicato negli articoli seguenti.

Articolo 5 - Criteri di calcolo della Situazione Economica Equivalente

A questo fine, si richiamano le disposizioni citate nel precedente articolo 4.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente si ottiene sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare stesso e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 109/98 e successive modificazioni.

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{REDDITO + PATRIMONIO}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$$

Articolo 6 - Definizione e calcolo della Situazione Reddituale

A questo fine, si richiamano le disposizioni citate nel precedente articolo 4.

La somma del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e di quello delle attività finanziarie sono calcolati al netto di imposte.

Per i residenti in abitazione locata, dalla suddetta somma si detrae il canone annuo fino alla concorrenza e per un massimo di € 5.000, previa dichiarazione degli estremi del contratto di locazione da parte dell'interessato.

Articolo 7 - Definizione e calcolo della Situazione Patrimoniale

A questo fine, si richiamano le disposizioni citate nel precedente articolo 4.

Articolo 8 - Coefficiente del nucleo familiare e scala di equivalenza

A questo fine, si richiamano le disposizioni citate nel precedente articolo 4.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente Regolamento va presentata al sindaco corredata dall'attestazione rilasciata dall' I.N.P.S. da cui risulti l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per tutta la durata della fruizione dell'agevolazione richiesta o da aggiornare in caso di necessità, oppure dalla necessaria documentazione comprovante i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente Regolamento. Il richiedente dovrà allegare alla domanda ogni altra dichiarazione o certificazione necessaria a dimostrare la necessità della prestazione o del servizio richiesto.

Occorrendo l'attestazione I.S.E.E. ed in mancanza di questa, il richiedente dovrà presentare la "Dichiarazione Sostitutiva Unica" di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, resa ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva verrà messo a disposizione dell'ufficio comunale.

Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'articolo 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione dovrà essere riferita all'intero nucleo familiare, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 2.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso istituti di credito od altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, nonché di stipulare con la Guardia di Finanza e con gli uffici preposti convenzioni e protocolli d'intesa operativi per l'esecuzione dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre amministrazioni pubbliche.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

In caso di soggetti impossibilitati od incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale comunale provvederà d'ufficio, anche su iniziativa di enti e/o organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, il calcolo dell' indicatore della situazione economica (I.S.E.) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è effettuato dall'I.N.P.S.

Mensa scolastica

Articolo 10 - Definizione

Il servizio di mensa scolastica presso le Scuole dell'Obbligo è effettuato a richiesta dell'utente ed il comune concorre per quote, con abbattimento delle tariffe base.

Articolo 11 - Partecipazione

La partecipazione del comune al costo del pasto avviene secondo le seguenti fasce e per i soli residenti:

a) I.S.E.E. fino a € 3.000 — 20 % a carico del comune

b) I.S.E.E. da € 3.000 a € 5.000 — 15 % a carico del comune.

Annualmente, la giunta comunale determina le tariffe base di fruizione del servizio predetto.

Articolo 12 - Riduzione per nuclei familiari

E' introdotta una partecipazione del comune al costo per pasto nella misura del 10% per famiglie con I.S.E.E. superiore a € 5.000 e con due o più figli frequentanti la scuola materna e/o elementare di San Giorgio di Lomellina.

Per le famiglie con I.S.E.E. inferiore a € 5.000 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'articolo 12, non applicandosi ulteriori riduzioni.

Trasporto scolastico

Articolo 13 - Norma generale

Il servizio di trasporto scolastico presso le scuole elementari di San Giorgio di Lomellina è gratuito;

Il servizio di trasporto scolastico per le scuole medie di Lomello è così articolato: il 50% del costo a carico del Comune ed il 50% del costo a carico degli utenti .

Nessun altro trasporto agevolato è previsto per alunni residenti che si recano presso scuole fuori paese differenti da quelle sopra indicate.

Articolo 14 – Telesoccorso - Finalità e partecipazione del comune

Il comune può stipulare convenzioni per il telesoccorso, anche temporaneo, di cittadini affetti da particolari malattie (con necessità di certificazione del rispettivo medico di medicina generale) od ultra sessantacinquenni che vivono soli o non dispongono di sufficiente ed adeguata assistenza familiare.

Per tale servizio gli interessati dovranno corrispondere le tariffe stabilite annualmente dalla giunta comunale.

I cittadini in situazione di necessità, determinata secondo gli scaglioni I.S.E.E., potranno usufruire di riduzioni tariffarie, in forma di partecipazione del comune, come segue:

a) I.S.E.E. fino a € 3000 — 20 % a carico del comune
b) I.S.E.E. da € 3.000 a € 6.000 — 10 % a carico del comune
c) I.S.E.E. oltre € 6.000 — nessuna riduzione.

Articolo 15– Assistenza domiciliare varia - Finalità e partecipazione del comune

Oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, il comune può effettuare altre prestazioni di assistenza domiciliare per soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente rimanendo nella propria abitazione, purché non si tratti di prestazioni acquistabili con i "Titoli Sociali".

Contributi straordinari per scopi sociali ed assistenziali

Articolo 16 - Finalità e destinatari

Nei casi di grave situazione di indigenza, la giunta comunale può erogare contributi straordinari, a fondo perduto e non, ai residenti per fare fronte al pagamento di utenze o di bisogni alimentari o sociali od educativi. I contributi possono essere erogati nei limiti di bilancio sulla base di certificazione della situazione economica nonché di altra documentazione attestante la situazione di indigenza e di necessità.

In caso di contributo da rendersi dopo un determinato periodo di tempo, i beneficiari rilasceranno certificazione con impegno alla restituzione entro i termini stabiliti.

I contributi potranno, comunque, essere accordati a famiglie con I.S.E.E. inferiore a € 3.000.

Il comune può delegare enti od istituzioni per l'erogazione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dal presente capo.

Dilazioni di pagamento

Articolo 17- Finalità e destinatari

La giunta municipale può concedere dilazioni di pagamento per i tributi comunali o per concessioni comunali ove l'I.S.E.E. non sia superiore a € 10.000.

La dilazione di pagamento viene stabilita dalla giunta comunale avuto riguardo all'entità del debito e sulla base della documentazione I.S.E.E., comunque previo acconto del 30% o costituzione di apposita garanzia.

Disposizioni finali

Articolo 18 - Dati personali

I dati inerenti la persona che chiede di avvalersi delle prestazioni e sussidi di cui al presente regolamento vengono trattati con le formalità e nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nonché nel rispetto delle leggi sulla tutela dei dati personali.

Articolo 19 - Decorrenza

Il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2008, compatibilmente con l'operatività del relativo bilancio comunale.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 15 del 11.12.2007

OGGETTO:
Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita'.Approvazione.

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

F A V O R E V O L E

Sede, lì 11/12/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **PIZZOCCHERO Maria Luisa**

NON NECESSITA DI PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE.